

Statuto dell'associazione "Amici di Avanti"

Art. 1 **Denominazione e sede**

Con la denominazione "Amici di Avanti" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CCS. L'associazione ha la sede presso il domicilio del/della Presidente.

Art. 2 **Valori fondamentali**

1. L'articolo 2 e il contenuto dei suoi capoversi che racchiudono i valori fondamentali non possono subire modifiche di alcun tipo. Emendamenti possono essere votati dall'assemblea per aggiungere nuovi capoversi all'articolo 2 non in contraddizione con i valori espressi.
2. L'associazione ha la volontà di promuovere ogni tipo di attività del movimento Avanti avente sede in Ticino e i cui co-fondatori sono Amalia Mirante ed Evaristo Roncelli.

Art. 3 **Obiettivi**

1. L'associazione "Amici di Avanti" è un'associazione a carattere d'utilità pubblica senza scopo di lucro che vuole promuovere le attività del movimento Avanti.
2. I suoi obiettivi sono:
 - a) Raccogliere attraverso vari metodi risorse finanziarie da destinare all'attività del movimento Avanti;
 - b) Finanziare le attività generali del movimento Avanti;
 - c) Finanziare campagne politiche (iniziative, referendum, petizioni, ...) a nome del movimento Avanti;
 - d) Finanziare la campagna elettorale del movimento Avanti;
 - e) Finanziare materiale promozionale per il movimento Avanti;
 - f) Organizzare eventi a nome del movimento Avanti.

Art. 4 **Affiliazione**

1. Sono membri dell'associazione: le persone fisiche e giuridiche che pagano il contributo annuale e che si riconoscono nei valori fondamentali dell'associazione e negli obiettivi.
2. Il comitato direttivo può, in un periodo di massimo tre mesi dal pagamento della quota, rifiutare l'adesione di un membro senza doverne specificare il motivo. Informa per iscritto la persona interessata e provvede al rimborso della quota.
3. Il comitato direttivo può escludere un membro il cui comportamento dovesse nuocere in maniera evidente al raggiungimento degli obiettivi e agli interessi dell'associazione.
4. Lo statuto di membro si perde via dimissioni, per decesso, per esclusione o per il non versamento della quota.
5. Il comitato direttivo può proporre all'assemblea di insignire una persona meritevole e che ha comprovato i suoi sforzi a favore dell'associazione di

membro onorario a vita. Il membro onorario è esentato dal pagamento della quota.

Art. 5 Consultazione dei membri

1. Una consultazione dei membri può avvenire per questioni importanti riguardanti il modo di operare per il raggiungimento degli obiettivi o in merito alla politica generale dell'associazione.
2. L'organizzazione di una consultazione dei membri può essere richiesta dai 2/3 del comitato direttivo o da 1/3 dei membri. La consultazione deve avvenire tramite un'assemblea generale.
3. L'organo che lancia la consultazione decide congiuntamente al comitato direttivo se la consultazione è vincolante o informativa.
4. Il comitato direttivo è il responsabile dell'organizzazione della consultazione e dell'informazione dei membri entro il termine di tre mesi.
5. Durante le consultazioni dei membri le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Eccezioni a questa regola sono previste dallo statuto.

Art. 6 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale
- b) Il comitato direttivo
- c) L'organo di revisione.

Art. 7 L'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione. L'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione si riunisce almeno una volta all'anno con i seguenti compiti:

- a) si esprime sulle attività svolte presentate dal comitato;
- b) approva il bilancio dell'esercizio precedente e del conto annuale;
- c) elegge ogni quattro anni i membri del comitato direttivo;
- d) nomina ogni due anni l'organo di revisione;
- e) approva l'ammontare della quota sociale annua;
- f) approva la modifica degli statuti;
- g) concede lo scarico del comitato direttivo.

Art. 8 Convocazione dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale viene convocata dal comitato direttivo.
2. La convocazione avviene almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti all'ordine del giorno, come pure le proposte del comitato direttivo o dei membri che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.
4. Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9

Assemblea straordinaria

1. Un'assemblea straordinaria è convocata: quando i 2/3 del comitato direttivo lo reputa necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei membri dell'associazione.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto al comitato direttivo, deve essere motivata ed indicare gli oggetti da trattare.
3. Il comitato direttivo è tenuto a esaminare la domanda e, quando questa sia regolare, provvedere alla convocazione entro il termine di tre mesi.

Art. 10

Funzionamento e deliberazione dell'assemblea

1. L'assemblea generale è presieduta da un membro che si mette a disposizione come Presidente del giorno o da un membro del comitato direttivo. Il Presidente designa un segretario per la verbalizzazione.
2. Il verbale dell'assemblea dovrà menzionare: le delibere e i risultati delle nomine, le domande di raggugli e le relative risposte; le dichiarazioni date a verbale dai membri.
3. L'assemblea delibera validamente sulle proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti.
4. Ogni membro esprime un voto. Le persone giuridiche possono esprimere un voto e si fanno rappresentare da una persona.

Art. 11

Il comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Rappresenta l'associazione all'esterno. Il comitato direttivo ha l'obbligo di dedicare ogni diligenza per la gestione degli affari sociali che gli sono affidati. Esso ha le seguenti attribuzioni:
 - a) la decisione sui ruoli interni al comitato;
 - b) la definizione dell'organizzazione interna all'associazione e la formulazione di regolamenti interni per il suo funzionamento;
 - c) l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario;
 - d) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
 - e) la redazione del rapporto annuale sull'attività dell'associazione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - f) la raccolta di fondi per il finanziamento delle attività e dei progetti di sviluppo;
 - g) la stesura, la negoziazione e la firma di contratti con terzi;
 - h) assumere e licenziare i collaboratori dipendenti dell'associazione;
 - i) conferire mandati a terzi;
 - j) tutte le competenze che non sono competenza esplicita di altri organi.
2. Il comitato direttivo è composto da tre membri. La durata del mandato è quadriennale. Il comitato direttivo nomina provvisoriamente il membro del comitato direttivo supplente in caso di seggio vacante fino a conferma da parte dell'assemblea generale successiva.

3. Il Comitato direttivo si organizza in modo autonomo, designando al suo interno il/la Presidente, il/la Segretaria e il/la Cassiera. La stessa persona non può coprire due di questi incarichi.
4. Qualora ve ne fosse la necessità e le condizioni finanziarie dell'associazione lo permettessero, i membri del comitato direttivo possono richiedere il rimborso delle spese da loro sopportate nel perseguimento degli obiettivi dell'associazione e/o l'assegnazione di un gettone di presenza.

Art. 12 Convocazione del comitato direttivo

La prima riunione del comitato direttivo è convocata entro tre mesi dalla sua elezione dal membro più anziano.

Art. 13 Modalità di decisione

1. Le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Il comitato lavora secondo il principio della collegialità.
2. In caso di parità il/la presidente o il facente funzione decide.
3. Affinché una riunione di comitato sia valida deve vedere partecipi almeno la metà dei membri, arrotondata per difetto.

Art. 14 Rappresentanza

1. L'associazione è validamente rappresentata dalla firma del/della Presidente.
2. Il/la Presidente e il/la Cassiera hanno diritto di firma individuale per quanto concerne i conti dell'associazione. Il/la Segretaria ha diritto di firma collettiva a due.

Art. 15 Organo di revisione

1. L'assemblea generale nomina uno o più revisori dei conti per una durata di due anni. I revisori dei conti non possono far parte del comitato direttivo.
2. L'organo di revisione può essere anche una persona giuridica fintantoché essa sia una società fiduciaria o di revisione contabile.
3. L'organo di revisione esamina tutti gli anni i conti annuali presentati dal comitato direttivo. Esprime il proprio rapporto di fronte all'assemblea ordinaria sulla tenuta della contabilità e raccomanda l'approvazione o il rifiuto dei conti.

Art. 16 Finanziamento delle attività

1. I proventi dell'associazione sono:
 - a) sussidi e contributi di enti pubblici e privati;
 - b) le quote sociali;
 - c) offerte e donazioni;
 - d) attività e servizi eseguiti dall'associazione;
 - e) redditi del capitale e dal reddito derivante dalle sue attività.
2. Il patrimonio sociale risponde per gli impegni dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale degli/delle associati/e.

- Art. 17 **Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio**
1. Per il conseguimento dello scopo, l'associazione attraverso il comitato direttivo può attingere al suo patrimonio.
 2. La definizione della politica d'investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al comitato direttivo.
 3. L'associazione può possedere beni materiali o immateriali, compresi i diritti della proprietà intellettuale.
- Art. 18 **Modifica degli statuti**
- Per la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti all'assemblea ordinaria e le proposte di modifica devono essere state precedentemente annunciata nell'ordine del giorno.
- Art. 19 **Scioglimento**
1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato dai 2/3 dei membri presenti a un'assemblea che ha nell'ordine del giorno la dissoluzione dell'associazione.
 2. In caso di dissoluzione, tutto il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto a una o più associazione/i che abbia degli scopi simili.
 3. La/le associazione/i che desiderano ricevere il lascito devono essere presentate nell'ordine del giorno che prevede lo scioglimento. La decisione viene prese tramite maggioranza semplice dell'assemblea.
- Art. 20 **Norme generali**
1. Per qualsiasi contestazione fa stato il foro ordinario della sede dell'associazione.
 2. Sono riservate le norme cogenti del Codice Civile Svizzero.
- Art. 21 **Disposizioni finali**
- I presenti statuti sono adottati dall'assemblea generale nell'assemblea costituente del 5.12.2022. Gli statuti entrano in vigore immediatamente.